

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 maggio 2018, n. 40

**Comune di MARENTINO (TO). Ricorso di privati, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Marentino 13 dicembre 2017, n. 42.**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la legge regionale n. 56/1977, all'articolo 17, comma 7, attribuisce ai comuni la competenza ad approvare "varianti parziali" al piano regolatore, nei limiti quantitativi e qualitativi stabiliti nei commi 5 e 6;

- l'articolo 17, comma 14, della legge regionale citata consente a chiunque di presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale per l'annullamento di tali varianti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, se i loro "contenuti" eccedono quelli stabiliti dalla legge ovvero qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi presupposti. Ulteriori presunte illegittimità amministrative possono essere eventualmente accertate e dichiarate solo avanti il giudice amministrativo;

Preso atto che:

- il Comune di Marentino ha approvato, ai sensi del suddetto articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 56/1977, con deliberazione consiliare 13 dicembre 2017, n. 42, la "Variante parziale n. 2 al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 – controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione”;

- in data 22 febbraio 2018 è pervenuto il ricorso, presentato ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 da privati (prot. di ricevimento n. 3648 in data 27 febbraio 2018) per il "parziale annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Marentino 13 dicembre 2017, n. 42 avente ad oggetto: Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.R. N. 56/1977 – controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione”;

- i ricorrenti chiedono l'annullamento della variante parziale approvata dal Comune di Marentino stante "la violazione della procedura di cui all'articolo 17 comma 7 della legge regionale n. 56/1977" per avere, l'Amministrazione comunale, accolto in modo "incoerente ed irrituale" due osservazioni presentate nel corso dell'approvazione della variante stessa;

- i ricorrenti lamentano in particolare i seguenti motivi:

1) la modifica all'articolo 32.7.1 – Destinazioni d'uso ammesse nell'ambito agricolo - delle N.T.A. (con cui ora sono ammesse nell'ambito agricolo "A10 – opere infrastrutturali attinenti al soddisfacimento di interessi generali e all'installazione di strutture di supporto, a condizione che tali interventi siano seguiti dalla rinaturazione dei suoli") è stata introdotta in accoglimento di una osservazione che nulla aveva a che fare con gli "ambiti" e le "previsioni" della variante stessa e che l'amministrazione, in sede di controdeduzione, considerato che le osservazioni possono essere solo "riferite agli ambiti e alle previsioni della variante", avrebbe dovuto respingere dichiarandola inammissibile ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56/1977. Viceversa l'ha accolta introducendo la possibilità di un nuovo e differente uso delle aree agricole, senza che tale questione

fosse stata in alcun modo affrontata nel testo della Variante adottata con D.C.C. n. 2 in data 8 marzo 2017. Dunque, a parere dei ricorrenti, in violazione dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977, "la variante parziale è stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti in quanto ha consentito una modifica che avrebbe dovuto essere introdotta con una nuova procedura di variante, da sottoporre agli organi competenti, nonché alle eventuali osservazioni dei soggetti interessati";

2) riguardo l'articolo 32.4 – Brs - delle N.T.A., "la proposta di emendamento suggerita dall'U.T.C. del Comune di Marentino" ha, con riferimento agli ambiti di nuovo impianto oggetto di PEC già approvati, integrato la norma relativa alle aree Brs al fine di introdurre specifiche precisazioni per riscattare le quantità edificatorie riportate nelle convenzioni a suo tempo stipulate e calcolate in base alle definizioni del previgente strumento urbanistico. Tale indicazione avendo consentito, a parere dei ricorrenti, una modifica non prevista in sede di adozione della variante parziale non avrebbe potuto essere accolta.

Preso atto, altresì, che:

- il Comune di Marentino, informato del ricorso con la nota prot. n. 6709 in data 6 marzo 2018 del Settore Programmazione Strategica e Green-Economy della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte, ha presentato le proprie deduzioni, con la nota protocollo n. 1647, inviata il 26 marzo 2018 tramite posta elettronica certificata, affermando il pieno rispetto della procedure previste dall'articolo 17, comma 7, della legge regionale citata e la coerenza delle stesse con il disposto normativo evidenziando altresì che:

1) preliminarmente, i ricorrenti difettano della legittimazione attiva alla proposizione del ricorso nella loro dichiarata qualità di consiglieri comunali di minoranza, poiché manca sia la sussistenza di una sfera giuridica che differenzi la loro posizione come titolari di un interesse sostanziale protetto dall'ordinamento giuridico rispetto a chiunque altro, sia la configurazione di un "bene della vita" che possa dirsi leso;

2) la modifica all'articolo 32.7.1 delle N.T.A., introdotta in accoglimento di una osservazione che secondo i ricorrenti "nulla aveva a che fare con gli ambiti e le previsioni della variante" in realtà avrebbe consentito di "sottoporre a regolazione urbanistica alcune opere e modalità di utilizzo del territorio che, per gran parte, rientrano nell'ambito dell'attività edilizia libera e che, pertanto, devono essere adeguatamente disciplinate quando trovino attuazione nei contesti rurali.";

3) l'accoglimento dell'emendamento, relativo alle modalità di calcolo delle quantità edificatorie riportate nelle convenzioni già sottoscritte in ambiti di PEC già approvati ed individuati in aree Brs consolidate, e la conseguente modifica normativa dell'articolo 32.4 delle N.T.A. non riguarderebbe la procedura ma un adeguamento sistematico;

- la Città Metropolitana di Torino, informata del ricorso con la nota prot. n. 6709 in data 6 marzo 2018 del Settore Programmazione Strategica e Green-Economy della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte, ha trasmesso via email in data 19 aprile 2018 il Decreto n. 131 – 5729/2017 del Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino datato 13 aprile 2017 e la Determinazione prot. n. 10/6428/2017 del 26 aprile 2017 del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica inerente la Variante parziale n. 2 del Comune di Marentino che in merito al pronunciamento di compatibilità della predetta Variante parziale n. 2 al PRGC evidenziano che:

- 1) "il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Marentino, adottato con deliberazione C.C. n. 2 in data 8 marzo 2017, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC2 immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi

settoriali e dei privati: articolo 8 'Misure di salvaguardia e loro applicazione'; comma 5 dell'articolo 26 'Settore agroforestale'; commi 1 e 3 dell'articolo 39 'Corridoi riservati ad infrastrutture'; articolo 40 'Area speciale di C.so Marche' e del comma 2 dell'articolo 50 'Difesa del suolo.';

- 2) ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 2 in data 8/03/2017 di adozione della Variante: "contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; contiene un prospetto numerico che evidenzia la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga";

Dato atto che dall'istruttoria svolta dai Settori Giuridico Legislativo e Progettazione Strategica e Green Economy della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte emerge che:

- il ricorso è stato presentato nei termini previsti dalla legge, entro trenta giorni dalla pubblicazione.
- i motivi di doglianza lamentati nel ricorso presentato attengono unicamente a vizi di procedura della variante citata avendo il Comune, a parere dei ricorrenti, con l'accoglimento irregolare di due osservazioni, introdotto in sede di approvazione definitiva modifiche alla normativa di piano regolatore non previste dal progetto preliminare;
- le varianti al Piano Regolatore, approvate dal Comune ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., possono essere sindacate dalla Regione solo se il "contenuto" della variante stessa è tale da eccedere la competenza del Comune, in nessun caso la Regione può sindacare le modalità procedurali seguite dal Comune nell'iter formativo della variante;
- nella struttura della norma citata sono compresi un momento logico, consistente nella enunciazione di un apprezzamento interpretativo a cui si collega nella forma e nella ratio iuris il concetto di variante parziale, ed un momento precettivo, consistente nel fissare tale apprezzamento come il solo valevole ai fini dell'eventuale ricorso;

Richiamato che il ricorso al Presidente della Giunta Regionale, in quanto "ricorso gerarchico improprio", è un rimedio di carattere eccezionale ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge.

Ritenuto, pertanto, di dichiarare inammissibile il suddetto ricorso, in quanto i motivi di doglianza ivi lamentati attengono unicamente a vizi di procedura della variante e non spetta alla Regione sindacare le modalità procedurali seguite dal Comune nell'iter formativo.

Tanto premesso,

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

*decreta*

di dichiarare inammissibile il ricorso presentato da privati (prot. di ricevimento n. 3648 del 27 febbraio 2018) ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 per l'annullamento parziale della deliberazione del Consiglio comunale di Marentino 13 dicembre 2017, n. 42;

di demandare al Settore Programmazione Strategica e Green Economy della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte l'onere della trasmissione del presente provvedimento al fine di dare debita comunicazione ai ricorrenti.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente decisione è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione o dall'intervenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

p. Sergio Chiamparino  
il Vice Presidente  
Aldo Reschigna